



**AGENZIA DELLA R.A.S.
PER LE ENTRATE**
Via XXIX novembre 23
09123 CAGLIARI

Cagliari, 12 ottobre 2007

Oggetto: imposta seconde case ad uso turistico, annualità 2007

Gentile contribuente,

La informo che dal **1° novembre** è possibile pagare **l'annualità 2007** dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico, istituita dall'art. 3 L.r. 04 /2006 e modificata dall'art. 3 L.r. 02/2007. Il termine ultimo di versamento è il **30 novembre 2007**.

L'imposta andrà versata in un'unica soluzione mediante modello F24, disponibile presso qualsiasi sportello bancario o postale, nel quale dovrà essere indicato nella sezione "**Erario**" il codice tributo **SC15**, l'annualità di riferimento **2007** e il relativo importo a debito.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Autonoma della Sardegna:

<http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/agenziaentrate/>.

Ulteriori chiarimenti potranno, altresì, essere richiesti contattando l'Agenzia via:

- ⇒ Email* all'indirizzo **agenziaentrate@regione.sardegna.it**;
- ⇒ Fax* al numero 070 6068017;
- ⇒ Telefono al numero 070 6068066 nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì dalle h. 10.00 alle h. 13.00, ed il mercoledì dalle h. 16.00 alle h. 18.00.

* **Al fine di garantire una maggiore celerità nelle risposte si prega cortesemente di voler fornire il codice fiscale del richiedente o del proprietario dell'immobile.**

GUIDA AL CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLE SECONDE CASE AD USO TURISTICO

Soggetti passivi di imposta

L'imposta regionale sulle seconde case a uso turistico è applicata ai possessori di unità immobiliari, site nel territorio regionale, ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina, non adibite ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale su di esse.

Sono soggetti passivi di imposta i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, dei suddetti immobili che abbiano il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

In merito al concetto di "**abitazione principale**" si precisa che il comma 1, art. 3, della L.r. 02/2007 fa espresso riferimento all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modifiche, in materia di ICI. Di conseguenza, per abitazione principale, si intende quella ove è stabilita **la residenza anagrafica** del soggetto d'imposta.

Come si calcola il tributo

In merito al calcolo del tributo la L.r. 02/2007 (la legge Finanziaria regionale 2007) stabilisce che l'imposta è dovuta nella misura di:

- a) euro 9 per metro quadro per unità immobiliare di superficie fino a 60 mq.;
- b) euro 11 per ogni metro quadro eccedente i 60 mq. e fino a 100 mq.;
- c) euro 14 per ogni metro quadro eccedente i 100 mq. e fino a 150 mq.;
- d) euro 15 per ogni metro quadro eccedente i 150 e fino a 200 mq.;
- e) euro 16 per ogni metro quadro eccedente i 200 mq.

Si precisa che il calcolo va effettuato in riferimento alla **superficie catastale**, valore attribuito all'immobile dall'Agenzia del Territorio.

Le suddette misure sono aumentate del **20 per cento** per i fabbricati ubicati ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia marina.

Quanto alle modalità di calcolo, si riporta un esempio al fine di una maggiore comprensione.

- **Immobile sito ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla battigia marina, la cui superficie catastale è pari a 75 mq:**

⇒ [€ 9 * 60 mq] + [€ 11 * 15 mq] = € 705,00

⇒ 20% di sovrimposta per le unità immobiliari ricadenti nella fascia dei 300 metri:
[€ 705,00 * 20%] = € 141,00

⇒ [€ 705,00 + € 141,00] = € 846,00 Totale tributo.

Naturalmente, in caso di comproprietà, ogni contribuente è tenuto al versamento della propria quota di tributo in proporzione alla quota di possesso dell'unità immobiliare oggetto dell'imposta regionale.

Nel caso in cui dalla visura catastale non risulti la superficie dell'immobile, ma esclusivamente il numero dei vani, è possibile provvisoriamente calcolare l'imposta in base ai dati in possesso del contribuente .

L'imposta è dovuta per anno solare. Se, dunque, nel corso del 2007 è intervenuta una variazione in merito alla proprietà o al diritto reale di godimento, l'ammontare dell'imposta deve essere calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso dell'immobile. Il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte **è computato per intero** se il contribuente ha posseduto l'immobile per **almeno 14 giorni**.

Lo stesso criterio si applica anche per le variazioni di domicilio fiscale avvenute nel corso del 2007.

Come si paga

L'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico deve essere versata in un'unica soluzione dal 1° al 30 Novembre 2007 mediante modello F24, disponibile presso qualsiasi sportello bancario o postale, nel quale deve essere indicato nella sezione "**Erario**" il codice tributo **SC15**, l'annualità di riferimento **2007** e il relativo importo a debito.

Si precisa che è possibile effettuare compensazioni con eventuali altri crediti tributari o contributivi.

Il fac-simile allegato illustra la modalità di compilazione del modello F24.